

**Rassegna periodica delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale
(aprile - settembre 2014)**

SOMMARIO

Parte I. Diritto penale sostanziale.

1. *La recidiva reiterata (art. 99, comma 4, cod. pen.) e i limiti al bilanciamento ex art. 69, comma 4, cod. pen. - 1.1. Illegittimità del divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., sulla recidiva reiterata. - 1.2. Illegittimità del divieto di prevalenza in tema di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.). - 2. Illegittimità del raddoppio del termine di prescrizione per il reato di incendio colposo. - 3. La subornazione del consulente tecnico del P.M. - 4. Delitto di stalking: test di compatibilità con il principio di determinatezza. - 5. Pena pecuniaria e aumento del coefficiente di ragguaglio.*

Parte II. Legislazione penale speciale.

6. *Reati tributari: illegittimità delle soglie di punibilità in materia di omesso versamento dell'IVA. - 7. Misure di prevenzione: reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. - 8. Reati in materia di previdenza e assistenza sociale: omesso versamento di ritenute previdenziali.*

Parte III. Diritto processuale penale.

9. *Incapacità a testimoniare, ex art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - 10. Revisione delle sentenze di condanna irrevocabili. - 11. Imputazione coatta e reiterazione della richiesta di archiviazione. - 12. Il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza davanti al giudice di sorveglianza: illegittimità dell'udienza in camera di consiglio. - 13. Contestazione suppletiva 'tardiva' di una circostanza aggravante: illegittimo precludere all'imputato la facoltà di accedere al patteggiamento. - 14. Esecuzione della pena e limite temporale per l'attuazione del criterio di fungibilità: legittimità costituzionale. - 15. La citazione delle persone giuridiche e degli enti quali responsabili civili.*

PARTE I. DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

1. La recidiva reiterata (art. 99, comma 4, cod. pen.) e i limiti al bilanciamento ex art. 69, comma 4, cod. pen.

1.1. *Illegittimità del divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., sulla recidiva reiterata.*

Con la sentenza n. 105, depositata il 18 aprile 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen.**, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.

La norma impugnata: art. 69, comma 4, cod. pen., come novellata dalla controversa l. n. 251 del 2005 (c.d. legge Cirielli), nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta al giudice di ritenere eventuali attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. Pertanto, essa comportava, nei casi di ritenuta rilevanza della recidiva reiterata, che le **ricettazioni di 'particolare tenuità'** – per le quali l'art. 648, comma 2, cod. pen., prevede la pena della reclusione da 15 giorni a sei anni e la multa sino a 516 euro – dovessero essere punite con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro. Nella specie, all'imputato – recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale – era contestata l'accusa di avere ricevuto alcuni capi di abbigliamento contraffatti, ritenuta sussumibile nell'ambito previsionale dell'art. 648, comma 2, cod. pen., quale condotta di particolare tenuità.

Il giudice rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo violati gli art. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione, facendo leva, da un lato, sul principio di offensività e, dall'altro sui principi di ragionevolezza e proporzione, già applicati nella sentenza n. 251 del 2012 - che ha dichiarato l'illegittimità della medesima disposizione nella parte in cui vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 75, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990 (fatto di lieve entità in tema di stupefacenti) sulla contestata recidiva reiterata - richiamata quale precedente. In particolare, la Corte ha ritenuto sussistente il *vulnus* prospettato dal giudice *a quo*, relativamente anzitutto all'art. 3, Cost., sotto il profilo della **ragionevolezza**, rilevando che il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., comporta "l'annullamento delle differenze tra le due diverse cornici edittali delineate dal primo e dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.", considerato che, avuto riguardo ai livelli minimi di pena, per effetto della recidiva reiterata, il minimo della pena

detentiva, prevista per l'ipotesi attenuata (15 giorni di reclusione), "viene moltiplicato per 48, determinando un aumento incomparabilmente superiore a quello specificamente previsto per tale recidiva dall'art. 99, comma 4, cod. pen., che, a seconda dei casi, è della metà o di due terzi". Con la conseguenza che, nella specie, la pena da irrogare, prima della modifica dell'art. 69, comma 4, ad opera della legge Cirielli, sarebbe stata, a seconda del tipo di recidiva di 22 o 25 giorni (15 giorni per il reato attenuato, aumentato della metà o di due terzi per la recidiva) mentre, l'applicazione della norma novellata e impugnata, determina un aumento di un anno, 11 mesi e 15 giorni.

Sussistente è anche la **violazione dell'art. 25, comma 2, Cost.**, in quanto la dimensione offensiva del fatto di particolare tenuità verrebbe completamente "disconosciuta dalla norma censurata, che indirizza l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato", posto che "due fatti, quelli previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 648, cod. pen., che lo stesso assetto legislativo riconosce come profondamente diversi sul piano dell'offesa, vengono ricondotti alla medesima cornice edittale", per il solo fatto che il soggetto risulti recidivo reiterato e, quindi, sulla base del tipo d'autore, violando l'art. 25, comma 2, Cost., che "pone il fatto alla base della responsabilità penale". In altri termini, tutto il carico sanzionatorio risulta fondato sulle qualità individuali dell'agente, con conseguente violazione del principio di offensività.

Infine, è sussistente anche il **vulnus dell'art. 27, comma 3, Cost.**, in quanto il "divieto legislativo di soccombenza della recidiva reiterata rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., impedisce il necessario adeguamento, che dovrebbe avvenire attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per il fatto di particolare tenuità", realizzando un trattamento sanzionatorio palesemente sproporzionato, in contrasto anche con la finalità rieducativa della pena che implica la costante proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra.

1.2. Illegittimità del divieto di prevalenza in tema di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.).

Con la sentenza 'gemella' n. 106 del 2014, depositata il 14 aprile 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma 4, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.. L'iter argomentativo della Corte è analogo a quello contenuto nella sentenza n. 105 ed è analogamente fondato sul precedente costituito dalla sentenza n. 251 del 2012. In particolare, la Corte evidenzia che l'art. 609 bis, comma 3, cod. pen., prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una riduzione della pena base (reclusione da 5 a 10 anni) in misura non eccedente i due terzi, con la conseguenza che in virtù della sua applicazione, la pena può variare da un minimo di un anno e otto mesi di reclusione ad un

massimo di tre anni e quattro mesi che però diventa da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni con l'applicazione della recidiva. Nella specie l'imputato era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione per alcune effusioni (toccamenti e baci) nei confronti della moglie, separata e non consenziente, con la quale desiderava riconciliarsi.

Anche in questo caso la Corte costituzionale ritiene fondate le censure del giudice *a quo* (la Corte di cassazione, terza sezione penale), in riferimento agli art. 3 e 27, comma 3, Cost.. Premette che la legge n. 66 del 1996, che ha riformato la disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, ha realizzato una "concentrazione nell'unico delitto di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti, rispettivamente previste negli art. 519 e 521 del testo originario del codice penale" e che "proprio l'introduzione della nozione unitaria di atto sessuale ... ha fatto sorgere l'esigenza di introdurre una **circostanza attenuante per i casi di minore gravità** (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.), la quale funge da "**temperamento** degli effetti della concentrazione in unico reato di **comportamenti, tra loro assai differenziati**, ... e della conseguente diversa intensità della lesione dell'oggettività giuridica del reato". Ciò premesso la Corte ritiene **violato il principio di proporzione tra fatto e pena**, considerato che il soggetto, responsabile di condotte riconducibili all'ipotesi attenuata, verrebbe punito con le sanzioni previste per le più gravi ipotesi di violenza sessuale. Violato è pure **il principio di uguaglianza-ragionevolezza**, in quanto condotte completamente diverse, sia per le modalità, sia per il danno arrecato alle vittime, vengono per effetto del predetto divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., ad essere irragionevolmente sanzionate con la stessa pena prevista dall'art. 609-bis, comma 1, per le ipotesi di violenza più gravi.

Conclusivamente, il divieto di bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. comportando che la significativa diminuzione di pena, assicurata al fatto di particolare tenuità (art. 609-bis, comma 3 e 648, comma 2, cod. pen. e ancor prima dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990), sia neutralizzata automaticamente dalla recidiva reiterata, comporta un trattamento sanzionatorio irragionevole e sproporzionato, avuto riguardo alla significativa riduzione di pena prevista dall'ipotesi attenuata rispetto a quella 'ordinaria' o di base, giustificata dalla sostanziale diversità delle due ipotesi.

2. Illegittimità del raddoppio del termine di prescrizione per il reato di incendio colposo.

La Corte costituzionale, con sentenza **n. 143 del 2014**, depositata il 28 maggio 2014, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6**, nella parte in cui prevede che i termini di prescrizione di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale). Per effetto della norma censurata, la fattispecie di incendio colposo si prescrive in 12 anni mentre quella dolosa (art. 423 cod. pen.), si prescrive in 7 anni, in virtù della regola generale di cui all'art. 157, comma 1, cod. pen.. Al riguardo occorre rilevare che nell'assetto normativo

conseguito all'introduzione della legge n. 251 del 2005 (c.d. legge Cirielli), il termine di prescrizione è collegato al massimo edittale previsto per ciascun reato, con il limite minimo di sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. Detta riforma ha comportato una sensibile contrazione dei termini di prescrizione che ha reso necessario l'adozione di un correttivo, rappresentato per l'appunto dall'art. 157, comma 6, il quale – derogando alla regola generale dettata dall'art. 157 comma 1 – prevede il raddoppio dei termini di prescrizione ordinari per una serie di reati tassativamente elencati, tra cui quello contemplato dall'art. 449 cod. pen..

Secondo il giudice *a quo* la norma censurata, prevedendo termini di prescrizione diversi per fatti di reato identici, sotto il profilo oggettivo, e diversi sul piano dell'elemento soggettivo, viola l'art. 3 Cost., in quanto la previsione di un termine di prescrizione più lungo per l'ipotesi di incendio connotato dall'elemento soggettivo meno grave (colpa) rispetto a quello valevole per la più grave ipotesi dolosa, contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di uguaglianza. La Corte ritiene fondata la questione. Ritiene, infatti, che detto regime, ribaltando la scala di gravità delle due figure criminose, **violi i principi di eguaglianza e di ragionevolezza** (art. 3 Cost.). Premesso il riferimento ai propri precedenti sulla **natura sostanziale dell'istituto della prescrizione** e la duplice *ratio* che lo connota, intesa, da un lato, a soddisfare l'interesse generale di non perseguire i reati per i quali il lungo tempo decorso dalla loro commissione abbia affievolito o notevolmente attenuato l'allarme sociale conseguito al reato stesso; dall'altro, a tutelare il diritto all'oblio dei cittadini quando il reato non sia così grave da escludere detta tutela. Ed affermato che è, comunque, rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di introdurre deroghe a detto regime, purché essa si eserciti nel rispetto del principio di ragionevolezza.

La Corte evidenzia le ragioni per le quali quest'ultima condizione non è rispettata nella specie. Anzitutto, il riferimento all'allarme sociale può giustificare deroghe alle regole generali in materia di prescrizione quando si tratti di figure criminose eterogenee, in quanto caratterizzate da un diverso bene giuridico o da differente condotta ma non quando si tratti di fattispecie identiche sul piano oggettivo, che si differenzino unicamente per l'elemento soggettivo. Quanto a quest'ultimo aspetto, la Corte afferma che **è palesemente illogico che un reato causato per colpa resti più a lungo nel ricordo dei consociati di quello causato intenzionalmente**. Inoltre, afferma che l'anomalia censurata non può trovare giustificazioni legate alle difficoltà di accertamento processuale proprie di alcuni reati, non riscontrabili nella specie.

3. La subornazione del consulente tecnico del P.M..

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 163 del 2014**, depositata il 10 giugno 2014, **ha dichiarato inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, comma 2, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite penali, le quali avevano ritenuto il contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 322, comma 2,

cod. pen., nella parte in cui prevede - per **l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, al consulente tecnico del P.M.**, per il compimento di una falsa consulenza - una pena superiore a quella di cui all'art. 377, comma 1, cod. pen. (Intralcio alla giustizia) in relazione all'art. 373 cod. pen. (Falsa perizia o interpretazione). Secondo il giudice remittente, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del P.M., preordinata ad incidere sulla consulenza, sarebbe assoggettabile ad una pena più grave (avuto riguardo al testo vigente all'epoca del fatto oggetto del giudizio *a quo*, antecedente rispetto alla riforma operata dalla l. n. 190 del 2012) rispetto ad analoga condotta posta in essere nei confronti del perito (ausiliario del giudice) o del consulente tecnico del giudice civile entrambe integranti il reato di intralcio alla giustizia. Inoltre, la condotta corruttiva indirizzata al consulente tecnico del P.M. sarebbe punita in modo irragionevolmente diverso a seconda che quest'ultimo sia chiamato ad esprimere valutazioni tecnico-scientifiche (ipotesi sussumibile nel più grave ambito previsionale dell'istigazione alla corruzione) o semplicemente a descrivere i fatti accertati (riconducibile alla meno grave ipotesi di intralcio alla giustizia, punita meno gravemente).

Come anticipato, la Corte costituzionale dichiara la **questione inammissibile** sulla base di un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, per **l'erroneità dell'assunto interpretativo** - posto a base della motivazione sulla rilevanza - in virtù del quale la subornazione del consulente tecnico del P.M., incaricato esclusivamente di esprimere valutazioni tecnico-scientifiche, e non di accertare dati oggettivi, non potendo integrare il delitto di intralcio alla giustizia, ricadrebbe nell'area previsionale della fattispecie di istigazione alla corruzione di cui alla norma censurata, pertanto applicabile nella specie in cui al c.t. del P.M. sarebbe stata affidata un'indagine tecnica 'di tipo squisitamente valutativo'. Sul punto il giudice costituzionale afferma che detta indagine richiede anche l'accertamento di un dato oggettivo - nella specie relativa al tipo di addestramento ricevuto dal pilota - rispetto al quale il consulente avrebbe potuto rendersi responsabile dei reati di falsa testimonianza e di false informazioni al P.M., con conseguente rilevanza penale della condotta subornatrice *sub specie* di intralcio alla giustizia.

Inoltre, l'intervento richiesto, preordinato ad ottenere l'equiparazione del trattamento sanzionatorio delle ipotesi di subornazione del c.t. del P.M. e del perito, **non garantirebbe comunque il ripristino del principio di eguaglianza** ma al contrario determinerebbe un assetto incoerente rispetto alle linee generali del sistema, che nella logica del processo accusatorio - in cui il P.M. è una parte e gli elementi raccolti nel corso delle indagini non assumono, di norma, dignità di prova - sanziona meno gravemente le false informazioni al P.M. (art. 371-bis cod. pen.) rispetto al reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e così pure l'offerta di denaro fatta a favore di chi deve rendere dichiarazioni all'organo della pubblica accusa rispetto a quella posta in essere nei confronti di chi deve rendere dichiarazioni al giudice. La stessa logica imporrebbe, pertanto, che le pene previste per la subornazione del consulente tecnico del P.M. siano non già eguali ma inferiori a quelle comminate per la subornazione del perito, ausiliario del Giudice, in contrasto con la logica inquisitoria del

processo penale che equipara le informazioni raccolte dal P.M. nel corso delle indagini a quelle raccolte dal giudice nel dibattimento.

4. Delitto di stalking: test di compatibilità con il principio di determinatezza.

Con **sentenza n. 172 del 2014, depositata l'11 giugno 2014**, la Corte costituzionale dichiara **non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis cod. pen.**, sollevata in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost.. Secondo il giudice *a quo* la norma censurata non precisa in modo sufficientemente chiaro la condotta idonea a integrare il reato, segnatamente il 'perdurante e grave stato di ansia e di paura', il fondato timore per l'incolumità, l'alterazione delle abitudini di vita.

La Corte costituzionale dichiara l'infondatezza della questione, affermando che l'art. 612-bis cod. pen., alla luce di un'**interpretazione sistemica e integrata** - che conduce l'interprete a considerare ogni elemento della fattispecie sospettato di indeterminatezza non isolatamente ma in collegamento con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce - **non viola l'art. 25, comma 2, Cost.**. In particolare, precisa che l'art. 612-bis costituisce una specificazione dei reati di minaccia (art. 612 cod. pen.) e di molestia (art. 600 cod. pen.) su cui esiste un consolidato diritto vivente; tuttavia, il legislatore con la previsione di cui all'art. 612-bis - che costituisce un'autonoma figura di reato - ha ulteriormente connotato tali condotte, richiedendo che esse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo -stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita - circoscrivendo l'area della fattispecie incriminatrice a specifici fenomeni di **molestia assillante**, caratterizzati da un **atteggiamento predatorio** nei confronti della vittima, che trova puntuale espressione nel termine inglese *stalking*. Pertanto, il reato di cui all'art. 612-bis non attenua la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, avuto anche riguardo al diritto vivente che lo qualifica come reato abituale di evento.

La Corte, inoltre, afferma che il ricorso a un'enunciazione sintetica - anziché a quella analitica - del resto, in linea con altri Paesi che hanno adottato un'analogia normativa, non comporta di per sé un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga all'individuazione di un significato chiaro, intellegibile e preciso dell'enunciato.

5. Pena pecuniaria e aumento del coefficiente di ragguglio.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 214 del 2014**, depositata il 18 luglio 2014, ha dichiarato **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata dell'**art. 135 cod. pen.**, come modificato dall'art. 3, comma 62, della **legge n. 94 del 2009**, sollevata in riferimento agli art. 3 e 27 Cost.. L'art. 135 cod. pen., inserito nel contesto di un intervento diretto a tutela della sicurezza pubblica, **ha aumentato da 38 a 250 euro il coefficiente di ragguglio fra pena pecuniaria e un giorno di pena detentiva**; il giudice

a quo ne censura gli effetti indotti sull'istituto della sostituzione delle pene detentive brevi, ritenendo tale aumento sproporzionato e irragionevole. La normativa censurata contrasta, secondo il remittente, con l'art. 3 Cost. sotto molteplici profili. Anzitutto per l'irragionevole disparità di trattamento tra coloro cui sia inflitta in via diretta una pena pecuniaria e coloro cui sia applicata in sostituzione di una pena detentiva, in quanto nel primo caso è stato delegato il Governo ad operare l'aumento sulla base di determinate percentuali mentre nel secondo caso l'aumento del coefficiente di ragguglio è stato operato dalla stessa legge in misura nettamente superiore. In secondo luogo per la violazione del principio di ragionevolezza, stante il contrasto della norma censurata con le finalità complessive della legge n. 94 del 2009, preordinata ad adeguare le pene pecuniarie al limitato potere d'acquisto della moneta, senza renderle sproporzionate. In terzo luogo, per la contraddittorietà con il contesto normativo in cui la disposizione censurata si inserisce, stante l'abnorme incremento dei **costi della sostituzione della pena detentiva breve** che ne ridurrebbe significativamente la sfera di operatività a danno soprattutto dei soggetti meno abbienti. Infine, per il *vulnus* arrecato all'art. 27 Cost. che esige la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del reato.

La Corte costituzionale dichiara la questione inammissibile. Preliminarmente rileva, ripercorrendo il travagliato *iter* normativo della disciplina censurata, che a seguito della legge n. 94 del 2009 il criterio di ragguglio ha subito un ulteriore energico aumento, passando da 38 a 250 euro, senza tuttavia che ad esso si sia accompagnato un adeguamento delle pene pecuniarie, in quanto la delega legislativa per realizzarlo è rimasta fino ad oggi lettera morta, con la conseguenza che la riforma del 2009 ha replicato gli effetti della riforma del 1993, ossia un innalzamento 'secco' del rapporto di cambio tra pene detentive e pene pecuniarie. Un risultato che ovviamente riverbera effetti negativi ai fini dell'applicazione dell'istituto della pena pecuniaria sostitutiva, ex art. 53 l. n. 689 del 1981. Tuttavia, **la Corte rileva che il giudice a quo chiede un intervento volto a sostituire**, avuto riguardo all'applicazione della sostituzione di pene detentive brevi, **il coefficiente di 250 euro con quello di 97 euro**, applicando, pertanto al coefficiente precedente pari a 38 euro un aumento percentuale pari al massimo applicabile alle pene pecuniarie, se la delega fosse stata attuata. La Corte evidenzia, sulla base della propria consolidata giurisprudenza, che in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si tratta di **scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore**, con conseguente inammissibilità della questione.

PARTE II. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

6. Reati tributari: illegittimità delle soglie di punibilità in materia di omesso versamento dell'IVA.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 80 del 2014**, ha dichiarato l'**illegittimità dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000**, nella parte in cui con riferimento ai fatti commessi

sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. La norma censurata sanziona il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla predetta dichiarazione, per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000, stabilendo, pertanto, una soglia di punibilità inferiore rispetto a quelle stabilite - prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 138 del 2011, convertito con modif. dalla legge n. 148 del 2011 - per i più gravi illeciti di cui agli art. 4 (dichiarazione infedele configurabile solo nel caso che l'imposta evasa superasse la soglia di 103.291,38) e 5 (omessa dichiarazione configurabile solo nel caso che l'imposta evasa superasse la somma di 77.468,53) del d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo il giudice *a quo* la norma censurata viola l'art. 3 Cost., stante l'irragionevole disparità di trattamento fra il soggetto che - essendo tenuto a versare l'IVA per un importo compreso tra i 50.000 e i 77.468,53 - non abbia presentato la relativa dichiarazione annuale al fine di evadere l'imposta e il soggetto che, trovandosi nelle medesime condizioni, abbia presentato regolarmente la dichiarazione senza, tuttavia, versare l'imposta entro il termine stabilito. Infatti, nel primo caso - e sempre che si tratti di violazione anteriore al 17 settembre 2011 - il contribuente resta esente da pena, stante il mancato raggiungimento della soglia di punibilità di 77.468,53 euro, prevista per l'omessa dichiarazione dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, prima della modifica operata dal d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011. Nel secondo caso, invece, il contribuente è assoggettato a responsabilità penale, anche per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011, in ragione del superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro, prevista per l'omesso versamento dell'IVA. Considerazioni analoghe valgono per la dichiarazione infedele. In buona sostanza la norma censurata riserva un trattamento sanzionatorio ingiustificatamente deteriore al contribuente che presenti regolarmente la dichiarazione annuale IVA, omettendo poi il versamento dell'imposta, rispetto a quello che non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele, e, quindi, rispetto a condotte dotate di maggiore pericolosità per il fisco.

La Corte costituzionale ritiene la questione fondata. Afferma la **manifesta irragionevolezza della norma censurata** e l'evidente difetto di coordinamento rispetto alla determinazione delle soglie di punibilità relative alla omessa o infedele dichiarazione. Evidenzia che, proprio per far venir meno detta incongruenza, lo stesso legislatore ha provveduto, con il predetto d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, ad eliminare la censurata discrasia riducendo la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione (a 30.000 euro) e dell'infedele dichiarazione (a 50.000 euro) e, pertanto, ad un importo inferiore rispetto a quello della soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA, rimasta invariata. Rileva che, tuttavia, trattandosi di modifiche sfavorevoli al reo (l'abbassamento delle soglie di punibilità comporta l'ampliamento dell'area di rilevanza penale), esse dispiegano i loro effetti solo per i fatti successivi alla entrata in vigore della legge n. 148 del 2011 (17 settembre 2011). Con la conseguenza che, con riguardo ai fatti commessi in epoca precedente a tale data, permanendo la violazione del principio di eguaglianza, si rende necessaria la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma censurata, **allineando la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA** – quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – **alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l'irragionevole disparità di trattamento** (quella cioè della dichiarazione infedele, euro 103.291,38).

Conclusivamente, l'art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000 è dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

7. Misure di prevenzione: reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 81 del 2014**, ha dichiarato **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 31, legge n. 646 del 1982**, parzialmente trasfuso nell'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, sollevata in riferimento agli art. 3, 27, comma 3 e 42 Cost. La norma censurata prevede per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali - da parte di alcune categorie di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi che violino gli obblighi di informazione previsti dall'art. 30 della medesima legge n. 646 del 1982 - la pena minima di due anni di reclusione e di euro 10.329 multa, nonché la confisca obbligatoria del bene acquistato o del corrispettivo dell'alienazione. Il giudice *a quo* ne ritiene il contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto punirebbe una violazione meramente formale con la stessa pena detentiva minima prevista per il delitto di trasferimento fraudolento di valori al fine di eludere la legge in materia di misure di prevenzione o di commettere uno dei reati di cui agli art. 648, 648 *bis* e 648 *ter* cod. pen. Nonché il contrasto con l'art. 42 Cost. per eccessiva compressione del diritto di proprietà, stante la previsione della confisca anche in relazione ad operazioni concernenti beni di legittima provenienza ed effettuate con atto pubblico; ed, infine, il contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost. *sub specie* di ostacolo alla rieducazione del condannato, per la sproporzione per eccesso della sanzione rispetto alla gravità della violazione.

La Corte costituzionale dichiara la **questione inammissibile**, non senza rilevare che la **giurisprudenza più recente** formatasi sulla norma censurata – la quale afferma, a differenza di quella più risalente, che il delitto in esame è configurabile anche quando l'omessa comunicazione riguardi operazioni effettuate mediante atti pubblici, soggetti ad un regime di pubblicità, in quanto atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza della polizia tributaria – **presenta profili di indubitabile criticità**. Ciò nonostante il giudice delle leggi ribadisce il consolidato principio per cui la Corte non può rimodulare liberamente le sanzioni degli illeciti penali, trattandosi di campo riservato alla sfera di discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è sottratto al sindacato di legittimità costituzionale, salvo che sconfini nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, ipotesi non sussistenti nella specie.

8. Reati in materia di previdenza e assistenza sociale: omissio versamento di ritenute previdenziali.

La Corte costituzionale, con la sentenza, **n. 139 del 2014**, ha dichiarato **non fondata** la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983**, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 638 del 1983. La norma censurata sanziona - con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro - la condotta del datore di lavoro che ometta di versare le ritenute previdenziali e assistenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Il giudice *a quo* ne ritiene il contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non prevedendo alcuna soglia di punibilità, detterebbe una disciplina irragionevolmente diversa per una situazione del tutto identica a quella disciplinata dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le ritenute che risultano dalla certificazione rilasciata ai sostituti per una cifra superiore a 50.000 euro per ogni periodo di imposta. Identità confermata anche dalla pronuncia delle S.U. n. 37954 del 2011 che hanno ritenuto la completa sovrapposibilità dell'obbligo tributario rispetto a quello previdenziale, con conseguente irragionevole disparità di trattamento delle risposte sanzionatorie.

La Corte costituzionale dichiara **non fondata** la questione, in virtù del consolidato principio per il quale le scelte sanzionatorie sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio può essere assoggettato a sindacato di legittimità costituzionale, solo ove sia manifestamente irragionevole o arbitrario, ipotesi non sussistenti nella specie, trattandosi di norme eterogenee correlate a diversi interessi, aventi diversa tipizzazione e preordinate a differenti finalità, con la conseguente impraticabilità del raffronto richiesto dall'ordinanza di rimessione, di modo che si configura del tutto coerente una ragionevole differenziazione della risposta sanzionatoria.

Va però evidenziato il richiamo della Corte al **principio di offensività**, laddove afferma - avuto riguardo al giudizio *a quo*, relativo all'omissio versamento di 24 euro evidenziato dall'ordinanza di rimessione - che resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta, se essa, avuto riguardo alla *ratio* della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati.

PARTE III. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

9. Incapacità a testimoniare, ex art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

La Corte costituzionale, con **ordinanza n. 66 del 2014, depositata il 1° aprile 2014**, ha dichiarato la **manifesta infondatezza** della questione di legittimità costituzionale dell'**art. 197, comma 11, lett. d), cod. proc. pen.**, sollevata in riferimento agli art. 3, 97 e 111 Cost.. Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni coloro che, nel

medesimo procedimento, hanno svolto la funzione di giudice – e in particolare quali componenti di un collegio – neppure nel caso in cui la prova testimoniale sia preordinata ad accertare l'esistenza di un errore materiale nella redazione del verbale che documenta gli atti ai quali hanno partecipato.

La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata, ritenendo inconferenti i parametri evocati: in particolare, non sussiste la violazione dell'art. 97 Cost., giacché, per giurisprudenza consolidata, il principio di buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale cui attiene la norma censurata; insussistente è anche la violazione dell'art. 111 Cost., considerato che il divieto di assumere come testimoni i giudici nello stesso processo in cui hanno svolto le loro funzioni non allunga di per sé i tempi processuali mentre l'inconveniente lamentato è di mero fatto. Infine, non sussiste la violazione del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., in quanto "quando i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice o di pubblico ministero e l'ufficio di testimone emerge dalla constatazione che tali soggetti, ove prestassero l'ufficio di testimone, verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente incompatibile con le rispettive posizioni processuali **di assoluta terzietà e imparzialità del giudice**, di personale estraneità e distacco del pubblico ministero dai fatti di causa", conclusione, a maggior ragione valevole con riguardo al caso di specie, evitando che i giudici possano essere chiamati a testimoniare per evitare la dichiarazione di nullità di atti da essi compiuti, anche in deroga al principio – immanente al vigente sistema processuale – di tipicità della documentazione degli atti mediante verbale.

10. Revisione delle sentenze di condanna irrevocabili.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 90**, depositata il 10 aprile **2014**, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli **artt. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen.**, sollevata in riferimento all'art. 24, comma 4, Cost.. Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale degli art. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, allorché la condanna risulti fondata su un errore di fatto incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove.

La Corte costituzionale rilevato che l'obiettivo del giudice *a quo* è quello di rendere emendabili, tramite la revisione, gli errori di fatto che abbiano avuto una influenza decisiva sulla pronuncia di condanna e che, tuttavia, l'errore addebitato dal rimettente ai giudici del precedente giudizio è un errore di natura valutativa, dichiara inammissibile la questione per difetto di rilevanza.

11. Imputazione coatta e reiterazione della richiesta di archiviazione.

La Corte costituzionale, con l'**ordinanza n. 96 del 2014, depositata il 9 aprile 2014**, ha dichiarato la **manifesta inammissibilità** della questione di legittimità costituzionale dell'**art. 409, comma 5, cod. proc. pen.**, sollevata in riferimento agli art. 111 e 112 Cost. Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede - secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità che egli qualifica come diritto vivente - che, ove il P.M. ometta di formulare l'imputazione ordinata dal Gip ed insista nel richiedere l'archiviazione della notizia di reato, il giudice sia obbligato a pronunciare il provvedimento di archiviazione.

La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione sotto molteplici profili. Anzitutto perché **il giudice a quo eleva al rango di diritto vivente un indirizzo minoritario** composto da due sole pronunce per di più datate e cronologicamente distanti (sent. n. 15615 del 2004 e n. 5291 del 1996), la cui lettura è in contrasto con la **giurisprudenza costituzionale per la quale le prescrizioni impartite dal Gip, ex art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., sono vincolanti per l'organo dell'accusa**, rispondendo alla logica del meccanismo di controllo giurisdizionale sulla determinazione di non agire. In secondo luogo, perché il remittente mira ad ottenere dalla Corte un 'avallo' all'interpretazione che egli reputa corretta e costituzionalmente adeguata, della quale ha, peraltro, fatto applicazione nel giudizio *a quo* ribadendo l'ordine di formulare l'imputazione a fronte della reiterazione della richiesta di archiviazione. Inoltre, perché la questione sollevata risulta prematura, in quanto il giudice *a quo* non ha, comunque, fatto compiuta applicazione dell'indirizzo censurato, per il quale qualora il P.M. insista nella richiesta di archiviazione, il Gip che non intenda aderire deve sollecitare il procuratore generale ad avocare le indagini. La Corte rileva che il Gip non ha sollecitato l'avocazione e si è posto il dubbio di costituzionalità che, invece, avrebbe dovuto eventualmente porsi solo in caso di inerzia del P.G.. Infine, perché il *petitum* è indeterminato, in quanto il Gip non precisa il rimedio processuale atto a superare lo 'stallo' conseguente al 'rimbalzo' tra P.M. e Gip, fermo restando che i rimedi prefigurabili in astratto sono, comunque, rimessi alla scelta discrezionale del legislatore. Con conseguente manifesta inammissibilità della questione.

12. Il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza davanti al giudice di sorveglianza: illegittimità dell'udienza in camera di consiglio.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 135 del 2014**, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale degli art. 666, comma 3, 678, comma 1 e 679, comma 1, cod. proc. pen.**, nella parte in cui non consentono che, **su istanza degli interessati**, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Secondo il giudice *a quo* le norme censurate violano l'art. 117 Cost., in quanto contrastano con il **principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari**, sancito dall'art. 6 CEDU nonché con l'art. 111, comma 1, Cost., per il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo.

La Corte dichiara fondata la questione. Richiama i propri precedenti, segnatamente la sentenza n. 93 del 2010 in tema di procedimento applicativo delle misure di prevenzione, alla quale si conforma, con analoghe argomentazioni. Afferma che il regime prefigurato dalle norme censurate per il procedimento di applicazione delle misure di sicurezza non è compatibile con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea, per la quale "la **pubblicità delle procedure giudiziarie** tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare ... l'equo processo". Principio che i giudici europei hanno applicato nel procedimento relativo all'adozione delle misure di prevenzione ritenendo la pubblicità dell'udienza "essenziale", quantomeno su richiesta dei soggetti interessati, e analogamente e più recentemente in quello per la riparazione dell'ingiusta detenzione. E che è valevole anche in relazione al procedimento di applicazione delle misure di sicurezza - il cui obiettivo principale è quello di accertare la concreta pericolosità sociale del soggetto che dovrebbe esservi sottoposto - per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché non si tratta di un procedimento a carattere meramente e altamente tecnico rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale potrebbe risultare non necessario; in secondo luogo perché la 'posta in gioco' è particolarmente elevata, trattandosi di procedimento "all'esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale". Con conseguente illegittimità costituzionale delle norme censurate.

13. Contestazione suppletiva 'tardiva' di una circostanza aggravante: illegittimo precludere all'imputato la facoltà di accedere al patteggiamento.

La Corte costituzionale con la **sentenza n. 184 del 2014, depositata il 25 giugno 2014**, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen.**, nella parte in cui **non** prevede la **facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena**, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., **in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale**. Secondo il giudice *a quo* la norma censurata, impedendo all'imputato la facoltà di richiedere il patteggiamento a fronte di una contestazione tardiva, contrasta con l'art. 24, comma 2, Cost. e con l'art. 3 Cost., in quanto l'accesso al rito alternativo viene discriminato in ragione della maggiore o minore completezza dell'imputazione a fronte della diversa valutazione dei risultati delle indagini preliminari effettuata dal P.M. nel momento di esercizio dell'azione penale.

La Corte costituzionale dichiara fondata la questione. Richiama i propri precedenti, in particolare la sentenza n. 265 del 1994, relativa alla contestazione suppletiva del fatto diverso e del reato connesso, ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., i cui principi vengono applicati anche nella presente questione concernente la circostanza aggravante, in quanto

“anche la trasformazione dell’originaria imputazione in un’ipotesi circostanziata (o pluricircostanziata) determina un significativo mutamento del quadro processuale”, posto che le circostanze possono incidere sull’entità della sanzione, anche in modo rilevante, laddove il legislatore contempra pene di specie diversa o pene della stessa specie, ma con limiti edittali indipendenti da quelli stabiliti per il reato base, o sul regime di procedibilità del reato o, ancora, sull’applicabilità di alcune sanzioni sostitutive. Con la conseguenza che per l’imputato potrebbe comportare un pregiudizio minore la modifica dell’imputazione a seguito della contestazione di un fatto diverso, ex art. 516 cod. proc. pen., fattispecie nella quale la facoltà di accesso al patteggiamento è stata appunto riconosciuta con la sentenza n. 263 del 1994. Risultano, pertanto, violati i parametri evocati: l’art. 24, comma 2, Cost., in quanto **viola il diritto di difesa precludere l’accesso al patteggiamento all’imputato in presenza di una variazione sostanziale dell’imputazione determinato da errore e conseguente ritardo del P.M.**; l’art. 3 Cost., perché l’imputato viene ad essere irragionevolmente discriminato nell’accesso al patteggiamento in ragione della maggiore o minore completezza delle indagini preliminari del P.M. alla chiusura delle stesse.

14. Esecuzione della pena e limite temporale per l’attuazione del criterio di fungibilità: legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 198 del 2014, depositata il 7 luglio 2014**, dichiara **non fondata** la questione di legittimità costituzionale dell’**art. 657, comma 4**, sollevata in riferimento agli art. 3, 13, comma 1 e 27, comma 3, Cost.. Secondo il giudice *a quo* la norma censurata - prevedendo che nella determinazione della pena detentiva da eseguire sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena che deve essere eseguita - contrasta con l’art. 3 Cost., in quanto violerebbe il principio di eguaglianza determinando una ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti che abbiano riportato ugualmente una condanna definitiva a pena detentiva e subito un’ingiusta carcerazione, dipendendo lo scomputo da un fattore meramente causale di natura temporale, quale l’anteriorità del reato; con l’art. 13, comma 1, e il *favor libertatis* da esso desumibile; ed, infine, con l’art. 27, comma 3, Cost. perché impedendo di scomputare il periodo di ingiusta carcerazione a chi ha commesso il reato successivamente ad essa, quindi al soggetto più meritevole del beneficio, avendo subito l’ingiusta detenzione quando era incensurato, vanificherebbe la finalità rieducativa della pena ed ostacolerebbe il reinserimento del reo nel tessuto sociale.

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione. Afferma che il limite temporale per l’applicazione del criterio di fungibilità - in virtù del quale la custodia cautelare e la detenzione sofferta senza titolo sono computate solo se si sono verificate **dopo la commissione del reato** per il quale deve essere determinata la pena da eseguire - non vulnera i parametri evocati dal giudice remittente. E ciò per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto per evitare il preconstituersi di una **‘riserva di impunità’** da utilizzare in caso di futuri illeciti penali, che

concreterebbe addirittura una sorta di licenza a delinquere o, comunque, di incentivo alla commissione successiva di azioni criminose. In secondo luogo, e ancor prima, perché detto sbarramento temporale risponde alla **“fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena, ancorché scontata nella forma anomala dell'imputazione ad essa del periodo di ingiusta detenzione sofferta per altro reato, debba comunque seguire, e non già precedere, il fatto criminoso cui accede e che mira a sanzionare”**.

Non sussiste, pertanto, il *vulnus* dell'art. 3 Cost., considerato che la situazione di chi ha sofferto la custodia cautelare o espiato una pena senza titolo dopo la commissione di altro reato non è affatto identica a quella di chi l'ha subita (o espiata) anteriormente, con conseguente ragionevole previsione di discipline diverse per le due diverse situazioni; né è vulnerato il *favor libertatis* di cui all'art. 13, comma 1, Cost., stante l'esigenza di evitare – per ragioni di difesa sociale – che chi ha sofferto la custodia cautelare o la detenzione per altro reato trovi motivi favorevoli alla commissione di reati nella possibilità di sottrarsi alle relative conseguenze sanzionatorie opponendo in compensazione un 'credito di pena' precedentemente maturato; nemmeno sussiste la violazione dell'art. 27, comma 3, Cost., stante l'impossibilità di concepire una funzione rieducativa in rapporto a reati che debbono ancora essere commessi. Infine, non sussiste la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, poiché il giudice *a quo* qualifica come presunzione assoluta quella che è in realtà la *ratio legis*, o meglio una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata, il che esclude che possa trovare accoglimento anche la richiesta subordinata di trasformare l'ipotetica presunzione assoluta in relativa.

15. La citazione delle persone giuridiche e degli enti quali responsabili civili.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 218 del 2014, depositata il 18 luglio 2014**, ha dichiarato **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 83 cod. proc. pen. e del d.lgs. n. 231 del 2001**, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.. Secondo il giudice *a quo* la normativa censurata – nella parte in cui non prevede che nel processo penale le persone offese possano chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti – viola l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una disparità di trattamento con riguardo alle persone offese nel processo penale, a seconda che gli enti che devono rispondere dei comportamenti dei loro dipendenti siano o meno chiamati a partecipare al processo per una loro responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto solamente nel secondo caso, e cioè nel caso in cui siffatta responsabilità non sia stata loro addebitata, essi potrebbero essere citati come responsabili civili, ex art. 83, comma 1, cod. proc. pen..

La Corte costituzionale dichiara la questione inammissibile. Anzitutto perché il giudice *a quo* censura l'intero testo normativo sulla responsabilità degli enti, d.lgs. n. 231 del 2001, **senza individuare la disposizione lesiva** del parametro costituzionale evocato. A ciò si aggiunge l'incertezza del *petitum*, dato che l'ordinanza di rimessione non precisa l'intervento additivo da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale. La Corte afferma, inoltre,

l'**erroneità** del presupposto interpretativo del giudice *a quo* – per il quale **l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., precluderebbe l'assunzione della veste di responsabili civili a persone cui sia attribuita la qualifica di imputati** e, pertanto, anche agli enti che tali sono nel processo penale - affermando che "è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato, giacché nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, **l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa rispetto alla quale il reato commesso dalla persona fisica è solo uno degli elementi** che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa. Trattandosi di due illeciti strutturalmente diversi, l'ente e la persona fisica imputata non potrebbero qualificarsi come coimputati, e, dunque, **l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile**. Inoltre, in virtù dell'art. 83, comma 1, correttamente interpretato, la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento ma è ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Conclusivamente, sotto entrambi i profili censurati l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile. Con conseguente inammissibilità della questione.

Redattore: Maria Meloni

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo